

COMUNE DI ZANICA

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI ZANICA

Approvato con delibera C.C. n.54 in seduta del 30.12.2005

Modificato con delibera C.C. n.17 in seduta del 17 Aprile 2009

Modificato con delibera C.C. n.15 in seduta del 30 Aprile 2010

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della tariffa si applica il D.P.R. 27.4.1999 n. 158 (metodo normalizzato).

Art. 2
GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione di rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo le competenze attribuite ai Comuni dall'art.21 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22.

2. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di cui al comma precedente del presente articolo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.5 febbraio 1997, n. 22, e qualora tale servizio non sia gestito in economia dal Comune, è da intendersi come tale il soggetto che lo gestisce interamente, mediante affidamento ai sensi dell'art. 113, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso di affidamenti parziali a diversi soggetti esterni, Gestore del servizio resta il Comune, quale coordinatore del servizio complessivo di gestione dei rifiuti urbani.

3. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del Comune, ed alla sua trasmissione entro il mese di giugno di ogni anno all'osservatorio nazionale sui rifiuti.

4. Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall'apposita convenzione per la gestione del servizio e dalle altre norme del presente regolamento.

Art. 3
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art.21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4
ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente art.3 è istituita la tariffa annuale, avente natura tributaria, disciplinata dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.

2. Nei termini di legge stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune, sulla base del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999, determina annualmente la tariffa.

3. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1) dell'allegato 1 al dpr 27/04/99, n.158.

4. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Art. 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del prelievo è il Comune.

Art. 6 **SOGGETTI PASSIVI**

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, così come definite dall'art.49, comma 3, del D. Lgs. n.22/1997.

2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune nonché fra il proprietario e il conduttore in caso di locazione inferiore all'anno.

3. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, sia in funzione della garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

Art. 7 **DENUNCE**

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al soggetto gestore, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.

2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Gestore del servizio e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- b) il codice fiscale;
- c) il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione o variazione;
- e) gli identificativi catastali (Foglio, numero, subalterno, categoria, classe) degli immobili occupati o detenuti;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:

- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale);
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione o variazione;
- d) gli identificativi catastali (Foglio, numero, subalterno, categoria, classe) degli immobili occupati o detenuti;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

7. Su richiesta del Gestore del Servizio l'Amministratore del condominio e il soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali di multiproprietà e dei centri commerciali integrati, inviano l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 8 **INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE**

1. La tariffa è commisurata ad anno e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'art.6 del presente regolamento. L'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.

2. La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 60 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o condizione dei locali ed aree debitamente segnalata al Comune ed accertata dallo stesso, dà diritto al rimborso della parte di tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'utenza.

4. La comunicazione di cessazione, debitamente accertata, effettuata oltre il termine di cui al comma 3, dà diritto al rimborso della tariffa calcolata dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta comunicazione.

5. La mancata comunicazione di cessazione di cui l'ufficio viene comunque a conoscenza, poiché si è verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza della nuova utenza.

Art. 9 SUPERFICIE UTILE

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Art. 10 LOCALI ED AREE NON SOGGETTE A TARIFFA

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove la presenza umana sia collegata solamente alle esigenze di manutenzione degli impianti;

b) cantine, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

2. Non sono altresì soggetti a tariffa:

a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce) e le relative aree di pertinenza, purché risultino anch'esse inutilizzate;

b) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

c) balconi, terrazze, posti macchina scoperti;

d) i fabbricati di uso pubblico (Es. Sede Municipale, Centro Socio Culturale, Casa Anziani, Centro Sportivo ad esclusione del Bar, Centro Aggregazione giovanile e altri locali pubblici similari.).

3. Le circostanze, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, debbono esser indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti,

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri sia comunitari che extracomunitari.

5. Nella determinazione della superficie da computare per la determinazione della tariffa non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per stabile destinazione, si formano, in misura prevalente rifiuti speciali pericolosi, non assimilati agli urbani. I rifiuti prodotti in tale superficie, compresi quelli assimilabili, sono smaltiti a proprie spese dai produttori stessi in base alle norme vigenti. A titolo esemplificativo sono considerati quindi escluse dalla tariffa:

- a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette a tariffa le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione prevalente di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;
- b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano prevalentemente rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;
- c) le superfici dei locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo; sono in ogni caso esclusi totalmente da tariffa le superfici dei fondi agricoli;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a stanze di medicazione ed ambulatori medici (limitatamente alla superficie in cui sono eseguite le visite o i trattamenti medici).

6. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere del comma precedente, devono presentare al gestore del servizio una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate ai sensi dei commi precedenti, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non assimilati prodotti. In allegato devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi, nonché le fatture pagate per lo smaltimento dei rifiuti assimilabili prodotti nelle superfici esentate. Le ditte incaricate del trasporto e dello smaltimento devono essere obbligatoriamente fornite della prescritta autorizzazione regionale. E' facoltà del soggetto gestore comunicare alla competente Azienda Sanitaria Locale l'elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta per la suddetta esclusione, ai fini delle verifiche di legge.

7. Nel caso in cui risulti oggettivamente difficile determinare la superficie esatta su cui vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilati, si applica una riduzione forfetaria della superficie totale pari al **30%**.

Art. 11 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio è svolto in regime di privativa. La tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani e speciali assimilati nei contenitori o nei punti di raccolta vicini, in tale zona la tariffa è dovuta in misura ridotta del 60%.

3. Nel caso in cui il servizio venga svolto in gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni dell'apposito regolamento comunale per l'espletamento del servizio stesso, la tariffa è dovuta in misura pari al 40% della misura deliberata dal Comune, su richiesta documentata dell'utente, verificata dal Comune in contraddittorio con il gestore del servizio, il quale deve produrre apposita dichiarazione e farsi carico della riduzione suddetta.

4. Non sono in ogni caso previste riduzioni o esoneri dal pagamento nei casi di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Qualora il mancato

svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno a cose o persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di domanda documentata, di una quota di tariffa proporzionale al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione del 40% di cui al precedente comma del presente articolo. Se la causa dell'interruzione del servizio è imputabile al gestore dello stesso, sarà a suo carico l'onere della riduzione applicata.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia limitato con apposito atto dell'Amministrazione Comunale a determinati periodi dell'anno, la tariffa è dovuta in base alle tariffe vigenti in proporzione al periodo di svolgimento del servizio, senza alcuna riduzione sulla misura tariffaria.

Art. 12 **UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle categorie o soggetti di seguito elencati, che si trovino nelle condizioni ivi previste e per la misura a fianco indicata:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando anche l'abitazione principale di dimora abituale e di non voler cedere l'abitazione denunciata in locazione o comodato: riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa.
- b) utenti, che versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera a) del presente comma, dimorino per oltre sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa.

2. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante, alla quale è invece applicata la Tariffa Giornaliera di cui al successivo art.13.

3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al comma 1 sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le stesse riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

4. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni delle superfici e delle tariffe di cui al comma 1; in difetto si provvede al recupero della Tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

Art. 13 **TARIFFA GIORNALIERA**

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la Tariffa Giornaliera. Per temporaneo s'intende l'uso o la detenzione inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2. La tariffa è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata e ai giorni di occupazione.

3. La misura tariffaria da applicare a questa categoria è determinata in base alla tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o assimilabili, rapportata a giorno, e maggiorata di un importo percentuale del 50% (cinquanta per cento).

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata superiori a 183 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.

6. Per particolari manifestazioni o eventi (sportivi, socio-culturali, feste popolari) che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree di uso pubblico, in considerazione della loro specialità ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, il Gestore del servizio e della tariffa può concludere con il soggetto organizzatore della manifestazione/evento

specifici contratti aventi ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, nonché pulizia meccanizzata e manuale che consentano il sollecito ripristino di un soddisfacente stato di pulizia delle zone interessate. In questi casi la tariffa è assorbita dal contratto sottoscritto dalle parti.

7. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare con le modalità indicate dall'Ente Gestore contestualmente al Canone occupazione suolo ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha l'obbligo di comunicare l'occupazione al Gestore del servizio.

Art. 14 **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe vengono deliberate dal Comune, su proposta del gestore del servizio, qualora questo sia affidato interamente ad un unico gestore esterno, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione comunale dell'anno di riferimento, a valere per lo stesso anno.

2. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui al precedente comma 1 del presente articolo, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

3. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come introdotto dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, qualora nel corso dell'anno comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal gestore del servizio, determinino un costo di gestione del servizio in misura superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, con conseguente mancata copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, le tariffe stesse possono essere modificate da parte della Giunta Comunale anche oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento, mediante proprio provvedimento motivato e previa verifica con il gestore del servizio dell'inesistenza di economie nella gestione del servizio stesso che possono evitare la modifica tariffaria.

Art. 15 **COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

3. Oltre che ai principi sopra riportati la tariffa deve essere determinata in riferimento a quanto indicato all'art. 3 del D.P.R. 158/99, in particolare al "Piano Finanziario degli Interventi".

Art. 16 **UTENZE DOMESTICHE**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

2. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 e fatte salve le verifiche d'ufficio.

3. La parte variabile della tassa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento le quantità presunte di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicate nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

Art. 17 **UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 4a previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.

4. Tali coefficienti saranno determinati dal Comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal D.P.R. 158/99;

Per la struttura della tabella di attività si riporta la seguente classificazione:

	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Art. 18

ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 17, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione nel registro delle imprese. In caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, se le tariffe relative a quest'ultima attività risultano superiori.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 19

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. L'agevolazione per le utenze domestiche, prevista dal comma 10, dell'art. 49, del D.Lgs. 22/97, è attuata mediante correzione della ripartizione del costo fisso e variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, di cui al precedente articolo 17, del presente regolamento, in sede di approvazione delle tariffe.

2. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata, come previsto dal comma 10 dell'art. 49, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di raccolta differenziata, sempre che tali risultati siano concretamente misurabili in termini di quantità e di costo, evidenziandoli nell'atto di approvazione delle tariffe.

3. E' di regola, irrilevante la circostanza che il soggetto passivo abbia, in concreto, autonomamente provveduto allo smaltimento di rifiuti.

Art. 20

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione sulla parte variabile della tariffa nella misura massima del 60%.

2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

3. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita richiesta con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero ed allegare fotocopie delle fatture attive nei confronti delle ditte incaricate del recupero stesso, ovvero autodichiarazione nel caso di recupero all'interno del ciclo produttivo dello stesso soggetto richiedente.

4. E' di regola, irrilevante la circostanza che il soggetto passivo abbia, in concreto, autonomamente provveduto allo smaltimento di rifiuti.

Art. 21

CONTROLLO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

1. Per le attività produttive escluse da tariffa quali produttrici di rifiuti speciali pericolosi o speciali non assimilati agli urbani, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, il Comune, ovvero il gestore del servizio, oltre ai controlli indicati agli articoli precedenti, è tenuto, in collaborazione tra i vari Uffici dell'Ente, ad inviare i nominativi dei soggetti suddetti alla competente A.S.L. o agli altri organismi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica per le verifiche in ordine al rispetto delle norme igienico sanitarie ed ambientali.

Art. 22 RISCOSSIONE

1. La riscossione della tariffa, unitamente al contributo provinciale, è di competenza del Comune che ha facoltà di affidare il servizio a concessionari ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. n. 466/1997 in base ad apposita convenzione, la quale deve prevedere anche i termini entro i quali gli utenti debbono versare la tariffa e l'eventuale rateizzazione del versamento.

2. Per la riscossione "volontaria" si procede tramite apposita bollettazione con emissione di avvisi di pagamento, muniti degli elementi stabiliti dalla legge per gli atti impositivi, ovvero tramite apposito ruolo senza obbligo del non riscosso per riscosso ai sensi dell'art. 49, comma 15, del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i..

3. Per la riscossione "coattiva" si può procedere mediante ruolo coattivo, con affidamento della riscossione ad apposito concessionario ai sensi del D.Lgs n. 112 del 13.04.1999, ovvero tramite decreto ingiuntivo ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i..

4. Il Comune, può affidare l'intero procedimento tributario od anche fasi distinte a concessionari, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

5. Non si fa luogo ad azioni di recupero quando l'importo complessivo da recuperare risulta non superiore a 12,00 Euro.

6. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 23 SANZIONI

1. I soggetti passivi hanno "l'obbligo di denuncia" dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune (v. artt. 6 e 7). In connessione con l'obbligo di presentare tale dichiarazione, è attribuito al Comune o concessionario il potere di notificare motivati avvisi di accertamento d'ufficio (in caso di omessa denuncia) o in rettifica (in caso di denuncia infedele o incompleta), entro i termini di decadenza.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 24 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse, in misura prevista da apposita deliberazione di determinazione degli interessi per la riscossione dei rimborsi delle entrate comunali.

3. Non si fa luogo a rimborsi quando l'importo complessivo da rimborsare risulta non superiore a 12,00 Euro.

Art. 25 NORME PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

1. I dati e le informazioni comunque acquisite per la gestione del servizio, saranno esclusivamente utilizzati per le suddette finalità. Gli stessi potranno essere trasferiti a soggetti esterni incaricati di operazioni comprese nell'ambito della gestione del servizio. I dati sensibili eventualmente acquisiti e non necessari per la gestione del servizio, dovranno essere prontamente eliminati dagli archivi.

2. Il soggetto Gestore o concessionario assume la carica di Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 26
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento e, in particolare, la costruzione tariffaria e le modalità applicative sono portati a conoscenza degli utenti. Il rilascio delle copie del presente regolamento all'atto della presentazione della denuncia non è soggetto ad alcun pagamento o rimborso.

2. Il gestore del servizio nel caso di affidamento esterno del servizio, dovrà adempiere a tutti gli obblighi di legge inerenti, previsti dalle norme in vigore, in particolare relativamente a:

- a) Piano Finanziario degli Interventi;
- b) Relazione allegata al Piano di cui al punto precedente;
- c) Definizione dei dati relativi alle componenti di costo della tariffa.

3. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti in base agli obblighi di legge e nei termini da esse previsti.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lsg 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazione e nel D.P.R. 27/4/1999 n.158, nonché alle disposizioni generali in materia tributaria.

Art. 27
ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'1 gennaio 2010.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	Pag. 2
Art. 2 – Gestione dei rifiuti	Pag. 2
Art. 3 - Servizio di nettezza urbana	Pag. 2
Art. 4 – Istituzione della tariffa	Pag. 2
Art. 5 – Soggetto attivo	Pag. 2
Art. 6 – Soggetti passivi	Pag. 3
Art. 7 – Denunce	Pag. 3
Art. 8 – Inizio, cessazione e variazione dell’occupazione o conduzione.....	Pag. 3
Art. 9 – Superficie utile.....	Pag. 4
Art. 10 – Locali ed aree non soggetti a tariffa	Pag. 4
Art. 11 – Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio.....	Pag. 5
Art. 12 – Utenze non stabilmente attive.....	Pag. 6
Art. 13 – Tariffa Giornaliera	Pag. 6
Art. 14 – Approvazione delle tariffe	Pag. 7
Art. 15 – Commisurazione della tariffa	Pag. 7
Art. 16 – Utenze domestiche	Pag. 7
Art. 17 – Utenze non domestiche	Pag. 7
Art. 18 – Assegnazione delle classi alle utenze non domestiche.....	Pag. 9
Art. 19 – Riduzioni ed agevolazioni utenze domestiche.....	Pag. 9
Art. 20 – Riduzioni ed agevolazioni utenze non domestiche	Pag. 9
Art. 21 – Controllo smaltimenti rifiuti speciali	Pag. 9
Art. 22 – Riscossione.....	Pag. 10
Art. 23 – Sanzioni.....	Pag. 10
Art. 24 – Rimborsi.....	Pag. 10
Art. 25 – Norme per la tutela della riservatezza dei dati personali.....	Pag. 10
Art. 26 – Disposizioni finali e transitorie.....	Pag. 11
Art. 27 - Entrata in vigore	Pag. 11